

tuttavia assicurare che il Ministero delle corporazioni ha già iniziato i passi necessari per adeguare alle attuali esigenze il regime doganale in vigore e che in particolar modo la difesa della produzione del legname nazionale sarà messa in primo piano nelle trattative con quei paesi la cui concorrenza per ragioni attinenti alla loro politica interna si è dimostrata più invadente e depressiva nel mercato.

Anche in questo settore il Governo italiano intende mantenere ferme le direttive generali della politica economica fascista improntata a principi di mutua collaborazione di tutti i paesi, ma — sia detto ben chiaro — a condizione che l'azione dei paesi che si contendono il mercato italiano voglia rientrare e mantenersi nei limiti normali delle competizioni commerciali.

Intanto il Governo ha fatto quanto sta in lui per venire incontro alle legittime richieste della nostra produzione dell'Italia meridionale. Con idoneo provvedimento nel campo dei trasporti ferroviari, come risulta dal decreto ministeriale 9 settembre 1932 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 ottobre 1932, sono state ridotte tutte le aliquote tariffarie di trasporto del legno comune da costruzione e da opera di produzione dell'Italia meridionale.

Il Ministero delle corporazioni ha altresì rimesso al Ministero delle comunicazioni talune concrete proposte, per alleggerire, compatibilmente con le esigenze del bilancio delle ferrovie, le spese dei trasporti ferroviari per il legname dell'Alta Italia, che si trova in condizione di particolare inferiorità per il fatto di non poter utilizzare i bassi noli dei trasporti marittimi di cui può usufruire il legname di importazione estera.

Infine, il Ministero delle corporazioni ha richiamato l'attenzione delle amministrazioni e degli enti che vi sono tenuti sulla opportunità di dare alle disposizioni vigenti sulla preferenza al prodotto nazionale quella applicazione che la situazione richiede anche nei riguardi del legname da opera.

Da quanto ho brevemente esposto l'onorevole Dentice può constatare che l'azione del Governo è, anche in questo campo, vigile ed organica.

L'azione è doverosa, perchè essa interessa le fedeli popolazioni della montagna — dalla Carnia, all'Alto Adige, alla Calabria — che stanno particolarmente a cuore al Governo Fascista. Assicuro l'onorevole Dentice che essa non si attarderà fino a che i risultati che sono nei limiti delle possibilità del Governo non saranno raggiunti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Dentice ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DENTICE DI FRASSO. Sono pienamente soddisfatto. Dalla risposta data dal Governo, attraverso l'onorevole sottosegretario camerata Asquini, risulta più che dalla mia interrogazione l'importanza del problema che non è soltanto locale, ma nazionale.

Il fatto solo che noi siamo un paese importatore di legname ci dà la possibilità di valorizzare anche questo, come abbiamo fatto anche di tanti altri prodotti agricoli.

Nella risposta del Governo, del resto, la azione è assicurata, e se questa avrà un ritardo derivante dagli impegni internazionali, noi abbiamo piena fiducia che, come sono state superate tanto bene molte altre difficoltà assai più gravi di questa, lo sarà anche questa.

Della risposta sono soddisfatto io, ma più ancora saranno soddisfatte tutte le popolazioni che attendono d'urgenza questo provvedimento, che le metterà in condizioni di poter vivere. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi sono così esaurite.

Approvazione del disegno di legge: Istituzione del servizio dei pacchetti postali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione del servizio dei pacchetti postali. (*Stampato*, n. 1359-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Con la denominazione di pacchetti postali sono ammessi alla spedizione per l'interno del Regno, quali oggetti di corrispondenze, piccoli quantitativi di merci fino al peso massimo di grammi 1000. Tali invii possono aver corso in via ordinaria ed in raccomandazione.

« La tassa di francatura ordinaria dei pacchetti postali è stabilita in centesimi 30 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi, col minimo di lire 1.20 ed è comprensiva del recapito a domicilio dei destinatari.

« Il diritto fisso di raccomandazione è di centesimi 60.